

STATUTO

“FONDAZIONE ROMA TRE TEATRO PALLADIUM”

Art. 1

Costituzione

1. È costituita dall'Università degli Studi Roma Tre una Fondazione di diritto privato denominata “Fondazione Roma Tre Teatro Palladium”, ente filantropico di diritto privato disciplinato dalle norme dal presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

2. La Fondazione ha sede in Roma, via [***].

Art. 2

Scopi

1. La Fondazione ha come scopo il sostegno alla formazione e produzione teatrale, cinematografica e musicale, con particolare attenzione alle iniziative sviluppate dai più giovani.

2. In particolare, la Fondazione si propone di:

- a) produrre, direttamente o in coproduzione, distribuire ed ospitare spettacoli teatrali, che siano espressione della migliore tradizione del teatro dell'arte;
- b) provvedere e concorrere alla più larga diffusione della cultura teatrale, anche mediante la promozione di iniziative multimediali, mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali, nonché attraverso la produzione, realizzazione, pubblicazione, acquisizione, distribuzione e commercio in genere di prodotti radiotelevisivi, cinematografici e audiovisivi;
- c) promuovere e realizzare anche in via diretta iniziative culturali di interesse generale, tese a favorire la libertà di espressione artistica, la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale, dello spettacolo, della cultura dell'opera lirica, del balletto e di concerti o assumere altre iniziative teatrali purché consone al perseguimento delle finalità istituzionali;
- d) produrre e/o coprodurre, anche con il coinvolgimento di giovani e studenti, spettacoli concordati con la Fondazione medesima;
- e) svolgere attività di ricerca scientifica e di documentazione nell'ambito dello spettacolo anche in rapporto con l'Università degli Studi Roma Tre e/o altre Università;
- f) organizzare, in accordo e per conto dell'Università degli Studi Roma Tre, corsi di formazione e di aggiornamento per studenti italiani e stranieri, invitando, come docenti, docenti universitari, studiosi, attori, registi, musicisti di chiara fama e di alto prestigio professionale e artistico;
- g) nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può altresì svolgere ogni attività consentita dalla legge ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare e mobiliare.

Art. 3

Attività strumentali accessorie e connesse

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può:
 - a) stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati;
 - b) stipulare i contratti idonei al perseguimento degli obiettivi sociali, segnatamente di quelli previsti dalle stipulande convenzioni;
 - c) ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per i suoi programmi di attività presso soggetti, enti ed organismi pubblici e privati;
 - d) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2, nonché alla gestione diretta ed immediata delle strutture, degli interventi e dei servizi destinati alla realizzazione e/o alla presentazione delle proprie attività;
 - e) gestire, direttamente o indirettamente, strutture e spazi teatrali, espositivi e/o ricreativi, ivi comprese attività di ristorazione e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - f) amministrare e gestire i beni di cui risulta proprietaria, locatrice, comodataria o comunque a qualsiasi titolo posseduti e/o detenuti;
 - g) promuovere ed organizzare attività espositive, convegni, manifestazioni artistico-culturali e provvedere alla pubblicazione dei relativi atti, documenti e testimonianze, anche videoregistrate, relative agli eventi come sopra organizzati;
 - h) stipulare ogni opportuno atto o contratto considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - i) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla produzione teatrale (*gadget, poster, libri, ecc.*), anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, e comunque svolgere, sempre in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, qualsivoglia attività di impresa connessa alla formazione e alla produzione teatrale, cinematografica e musicale;
 - l) erogare premi e borse di studio;
 - m) promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico rapporto tra la Fondazione, l'Università degli Studi Roma Tre, il sistema culturale regionale, nazionale e internazionale, il mondo teatrale e il proprio pubblico.

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in comodato d'uso, ivi compreso il Teatro Palladium, effettuati dal Fondatore;
 - b) dai beni che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione da terzi, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - d) dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
 - e) dai contributi provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, e destinati al patrimonio.

2. Con apposita convenzione, stipulata fra l'Università degli Studi Roma Tre e la Fondazione, verranno individuati i beni, mobili e immobili, di proprietà dell'Università e conferiti in comodato d'uso alla Fondazione.

Art. 5

Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 4;
 - b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c) da eventuali contributi provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
 - d) da contributi del Fondatore, che potranno essere stanziati anno per anno dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, sulla base della relazione annuale presentata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, e di un articolato piano finanziario predisposto sempre da quest'ultimo.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge e trasmessa all'Università degli Studi Roma Tre.
3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della

sua attività.

6. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione.

Art. 7

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e il Collegio dei Revisori dei Conti dovranno, in base alle loro competenze statutarie, presentare agli organi centrali dell'Università degli Studi Roma Tre (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) la relazione annuale sulle attività svolte, sugli obiettivi raggiunti e sulla situazione economica e patrimoniale della Fondazione.

3. Le indennità, eventualmente previste per i componenti degli organi della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati, sentito il Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, fra personalità di comprovata onorabilità e professionalità nel settore di attività della Fondazione. Almeno tre dei Consiglieri saranno individuati all'interno dei ruoli del personale docente dell'Università degli Studi Roma Tre.

2. Non più di due dei Consiglieri provenienti dai ruoli del personale docente dell'Ateneo possono appartenere allo stesso Dipartimento.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata di tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta, e, in sede di prima applicazione, fino al termine del mandato del Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre.

4. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione si applica il Codice etico dell'Università degli Studi Roma Tre, anche per quel che riguarda i conflitti di interesse derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione si applicano altresì i divieti e le incompatibilità previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre dall'art. 42 dello statuto di Ateneo.

5. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

6. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si provvede alla nomina di altro/i Consigliere/i con le modalità di cui all'articolo 9. Il Consigliere o i Consiglieri così sostituiti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

7. Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri comportano lo scioglimento dell'intero Consiglio e la nomina del nuovo con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

8. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, con il parere favorevole del Senato Accademico, può procedere allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o alla revoca della nomina di suoi componenti, in caso di reiterati comportamenti in violazione del Codice etico dell'Università degli Studi Roma Tre. Con la medesima procedura il Consiglio di Amministrazione dell'Università può procedere allo scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione in caso di reiterati comportamenti contrastanti con le linee di indirizzo e programmatiche formulate dagli Organi dell'Università degli Studi Roma Tre.

9. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, e, in particolare:

- a) delibera il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale, il progetto artistico, la relazione accompagnatoria e finanziaria e le linee guida dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui ai precedenti articoli 2 e 3. Sulla base delle linee di indirizzo e programmatiche elaborate dagli organi dell'Università degli Studi Roma Tre, il Consiglio delibererà le linee specifiche dell'attività della Fondazione. Inoltre, potrà deliberare sull'accettazione di elargizioni e donazioni provenienti da terzi e sulla destinazione delle stesse, in conformità con le finalità della Fondazione;
- b) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- c) individua le specifiche aree di attività della Fondazione, nel rispetto degli scopi istituzionali;
- d) predispone, entro 60 giorni dalla nomina, un regolamento che disciplini le procedure di selezione e il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre;
- e) elegge, fra i Consiglieri provenienti dai ruoli dell'Università degli Studi Roma Tre, il Presidente, con le modalità di cui al successivo art. 10;
- f) può nominare appositi comitati scientifici, a cui affidare il compito di garantire la qualità scientifica e didattica delle attività;
- g) delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri, le proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, previo parere del Senato Accademico;
- h) il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà anche nominare un Segretario Operativo, con le funzioni di cui all'art. 11 del presente Statuto. Tale delibera deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre;

- i) delibera, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, la proposta di scioglimento dell'Ente e di devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, previo parere del Senato Accademico;
- l) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Art. 9

Procedura per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione

1. Tre mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene pubblicato sul sito dell'Università degli Studi Roma Tre un avviso pubblico di presentazione delle candidature. Le candidature, insieme ai relativi *curricula*, sono trasmesse al Senato Accademico per la formulazione del prescritto parere e la definizione dell'elenco dei candidati. L'elenco così formato, munito del parere del Senato Accademico, viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, che provvederà alla nomina, con le modalità di cui al precedente articolo.
2. In sede di prima applicazione la procedura di cui al comma 1 è avviata dal Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre.

Art. 10

Convocazione e *quorum*

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri e da quest'ultimo ratificata prima di essere portata a esecuzione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi *quorum* stabiliti dal presente statuto.
3. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Operativo, ove nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro della società per azioni.

Art. 11

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è eletto tra i membri del Consiglio stesso provenienti dai ruoli dell'Università degli Studi

Roma Tre, all'interno di una rosa di nomi individuata dal Rettore di Roma Tre.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.
3. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, ove nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio stesso.
4. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, altrimenti dal Decano dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione appartenenti ai ruoli del personale docente dell'Università degli Studi Roma Tre.

Art. 12

Segretario Operativo

1. Il Segretario Operativo, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, assume le funzioni di responsabile operativo della Fondazione.
2. Il Segretario Operativo, in particolare:
 - a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
 - c) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri: da un Presidente e un membro, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, e da un altro membro, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza assoluta.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti resteranno in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 14
Scioglimento

1. Oltre che nei casi indicati dall'art. 28 del codice civile, lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, previo parere favorevole del Senato Accademico.
2. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto all'Università degli Studi Roma Tre, in quanto ente più prossimo, attesa la finalità principale dello scopo sociale perseguito.

Art. 15
Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge tempo per tempo vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Art. 16
Vigilanza

1. L'autorità governativa vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.